




COMUNE di VERCURAGO
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Sede	4
Articolo 3 – Competenze.....	4
TITOLO II – INSEDIAMENTO	4
Articolo 4 – Prima riunione.....	4
Articolo 5 – Lavori della prima riunione	4
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE.....	4
Articolo 6 – Presidenza	4
Articolo 7 – Gruppi consiliari.....	5
TITOLO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	5
Articolo 8 – Ordine del giorno.....	5
Articolo 9 – Convocazione.....	5
Articolo 10 - Documentazione.....	6
Articolo 11 - Prima convocazione	6
Articolo 12 - Seconda convocazione	7
TITOLO V – LAVORI DEL CONSIGLIO	7
Articolo 13 – Riunioni.....	7
Articolo 14 – Partecipazione	7
Articolo 15 - Comportamento dei Consiglieri.....	7
Articolo 16 - Ordine della discussione.....	8
Articolo 17 - Comportamento del pubblico	8
Articolo 18 - Ordine degli argomenti.....	8
Articolo 19 – Comunicazioni	8
Articolo 20 – Istanze di sindacato ispettivo	8
Articolo 21 – Interrogazioni	9
Articolo 22 – Interpellanze.....	9
Articolo 23 – Mozioni	10
Articolo 24 – Emendamenti.....	10
Articolo 25 – Discussione	10
TITOLO VI – VOTAZIONE	11
Articolo 26 – Principi generali in tema di votazioni.....	11
Articolo 27 – Votazione palese.....	12
Articolo 28 - Votazione per appello.....	12

Articolo 29 - votazione segreta.....	12
Articolo 30 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	13
Articolo 31 – Rinvio di seduta.....	13
TITOLO VII – VERBALI.....	13
Articolo 32 – Verbali.....	13
Articolo 33 – Deposito ed approvazione.....	13
TITOLO VIII – VOTAZIONE.....	14
Articolo 34 – Diritto d’iniziativa	14
Articolo 35 - Diritto d’informazione.....	14
Articolo 36 – Doveri di partecipazione	14
Articolo 37 – Doveri di astensione.....	15
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Articolo 38 – Rinvio dinamico	15
Articolo 39 – Entrata in vigore.....	15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (D.lgs. 267/2000), Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) e s.m.i..

Articolo 2 - Sede

Di norma, le riunioni del Consiglio si svolgono in presenza presso la sede municipale. In casi del tutto eccezionali il Consiglio potrà essere convocato in altre sedi sul territorio comunale o in remoto, con le modalità specificate da apposito regolamento.

Articolo 3 – Competenze

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge.

TITOLO II – INSEDIAMENTO

Articolo 4 – Prima riunione

1. Il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. Verificato che non sia stato prodotto alcun reclamo, prima di deliberare su qualsiasi oggetto il Consiglio esamina la condizione degli eletti. Nel caso sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità ne dichiarerà l'ineleggibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i Consiglieri cui sono contestate le cause ostative.
2. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta il giuramento davanti al Consiglio.
3. Il Consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.
4. Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 – Presidenza

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge, il Sindaco ricopre la carica di Presidente, convoca, e dirige i lavori del Consiglio, modera la discussione e assicura che la

stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.

2. Il Sindaco introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni e ne regola la disciplina, avvia la votazione, proclama i risultati.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, provvede il Vicesindaco.

Articolo 7 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Di norma, i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. È riconosciuto come “gruppo consiliare” anche il singolo Consigliere eletto per una lista.
3. I Consiglieri comunicano in forma scritta, al Sindaco e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio.
4. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di Sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
5. I Consiglieri comunicano in forma scritta le variazioni della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.
6. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.
7. La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco, di norma, prima dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale per l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno e per la programmazione dello svolgimento della seduta.
8. In caso di assenza del capogruppo, lo stesso è sostituito per delega da un altro consigliere. Alla conferenza dei capigruppo possono essere invitati gli assessori e fino ad un massimo di un consigliere per gruppo consiliare.
9. La conferenza potrà anche essere convocata dal Sindaco per l’analisi di argomenti particolari, quali bilancio e politiche del territorio, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei capigruppo.

TITOLO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 8 – Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno, costituendo la norma fondamentale dell’adunanza, contiene tutti gli oggetti che dovranno essere esaminati e discussi dal Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni. Dovranno essere iscritti all’ordine del giorno le interrogazioni, le interpellanze già presentate, per le quali i proponenti chiedono risposta non scritta. Le interpellanze e le interrogazioni possono essere iscritte a principio o alla fine dell’ordine del giorno.
2. L’ordine del giorno è stabilito dal Sindaco.

Articolo 9 – Convocazione

1. La convocazione è stabilita dal Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nel caso di richiesta dei Consiglieri, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della stessa.
3. L'avviso di convocazione è comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso¹.
4. La convocazione del Consiglio è effettuata, di norma, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero, ai Consiglieri che non dispongono di casella PEC, a mezzo di posta elettronica ordinaria. I Consiglieri che aderiscono alla modalità elettronica di convocazione, trasmettono per iscritto apposita dichiarazione con indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria da utilizzare.
5. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'ente.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri. Al Consigliere che risiede in altro Comune, e non abbia eletto domicilio nel Comune di Vercurago, l'avviso verrà inviato mediante servizio postale rapido.
7. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato almeno due giorni prima della riunione.

Articolo 10 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Comune almeno 72 (settantadue) ore prima dell'apertura della seduta consiliare; se compatibile con tale tecnologia, la documentazione sarà inviata ai consiglieri a mezzo posta elettronica. I Consiglieri ne potranno prendere visione durante l'orario d'ufficio.
2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibili ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Articolo 11 - Prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la maggioranza dei consiglieri.
2. Il Sindaco apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.
4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta.

¹ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali

Articolo 12 - Seconda convocazione

1. Nel caso la prima riunione sia andata deserta, il Sindaco convoca nuovamente la riunione in altra data con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.
2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei componenti con esclusione del Sindaco.

TITOLO V – LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 13 – Riunioni

1. In genere, le riunioni del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.
2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando siano trattati argomenti, indicati nell'ordine del giorno, che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche con trattamento, anche parziale, di dati personali e sensibili. In tal caso, il Sindaco autorizza discussione quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 14 – Partecipazione

1. Partecipano al Consiglio il Sindaco e tutti i Consiglieri eletti.
2. Gli Assessori eletti Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio.
3. Gli Assessori esterni possono sempre partecipare alle sedute del Consiglio, sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio, che non sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco per motivi contingenti, può introdursi nello spazio riservato al Consiglio.
5. Il Sindaco può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
6. Alle sedute del Consiglio può sempre essere invitato l'organo di revisione contabile.

Articolo 15 - Comportamento dei Consiglieri

1. Durante le discussioni, i Consiglieri possono, a norma di regolamento, esprimere opinioni ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un Consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi della dignità di altri Consiglieri, il Sindaco lo richiama formalmente. Dopo il secondo richiamo formale, il Consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 16 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri accedono nei posti assegnati nello spazio riservato al Consiglio con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il Sindaco.
3. I Consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Solo al Sindaco è permesso interrompere il Consigliere, che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento e ad attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 17 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del Consiglio. Nel luogo della convocazione è vietato esporre cartelli, striscioni, eseguire registrazioni/videoriprese non autorizzate o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 18 - Ordine degli argomenti

1. Dichiarata aperta la seduta, letti e approvati i verbali della precedente seduta, il Consiglio passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 19 – Comunicazioni

1. All'inizio, o al termine, della seduta il Sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al Consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

Articolo 20 – Istanze di sindacato ispettivo

1. Ai Consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal Consigliere comunale al Sindaco, ad un Assessore o all'intera Giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie e se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

3. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal Consigliere al Sindaco, ad un Assessore o all'intera Giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
4. La mozione è l'atto scritto con il quale il Consigliere comunale promuove una deliberazione del Consiglio su un preciso argomento o su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda costui e l'Amministrazione comunale; essa deve contenere, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
5. Non sono prese in considerazione interrogazioni, interpellanze e mozioni, o altro atto di sindacato ispettivo, redatti in termini sconvenienti o poco rispettosi.

Articolo 21 – Interrogazioni

1. L'interrogazione non può dar luogo né ad una discussione, né ad una questione, essendo soltanto l'informativa e non ha altro scopo che di provocare una risposta. Il Sindaco può rispondere immediatamente o riservarsi di farlo all'adunanza successiva.
2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto e firmata in originale entro i termini della convocazione del Consiglio, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. Nel caso di richiesta di risposta orale l'interrogazione deve essere presentata entro i termini della convocazione del Consiglio. In mancanza di indicazione, si intende richiesta risposta scritta.
3. Nel caso all'interrogazione sia stata richiesta risposta orale, il Sindaco dispone che venga iscritta all'ordine del giorno; alla stessa risponde, in breve il Sindaco, oppure l'Assessore o il Consigliere delegato per materia.
4. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il Consigliere interrogante presenta una copia del testo al Sindaco che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata, se dispone degli elementi necessari.
5. Alla risposta, può replicare il solo Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta. Il Sindaco e la Giunta possono anche non rispondere immediatamente riservandosi di farlo nella seduta successiva. I provvedimenti sindacati non perderanno tuttavia la loro validità.
6. Nel caso all'interrogazione sia stata richiesta risposta scritta, il Sindaco dispone che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento senza bisogno di iscrizione della domanda all'ordine del giorno o di pubblica discussione.
7. Qualora il presentatore dell'interrogazione o della interpellanza non si trovi presente alla seduta nel cui ordine del giorno sono iscritte, s'intenderà averne rinunciato e le medesime non verranno più trattate, salvo assenza motivata da cause di forza maggiore.

Articolo 22 – Interpellanze

1. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto, e firmate in originale prima della trasmissione dell'ordine del giorno della riunione del Consiglio. Non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza

2. Durante la riunione l'interpellanza è presentata in modo sintetico dal Consigliere primo firmatario della stessa.
3. All'interpellanza risponde, in breve, il Sindaco, oppure l'Assessore o il Consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del Consiglio, ciascuno per un solo intervento.
5. Terminata la discussione, replica il solo Consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta.

Articolo 23 – Mozioni

1. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e firmate in originale prima della trasmissione dell'ordine del giorno della riunione del Consiglio; non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.
2. Durante la riunione, la mozione è presentata in modo esauriente dal Consigliere primo firmatario; l'esame della stessa si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
3. Tutti i Consiglieri possono partecipare alla discussione sulle mozioni, ciascuno per un solo intervento, e sulle medesime possono essere presentati emendamenti, sui quali, col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere chiesta la votazione con precedenza a quella sulla mozione.

Articolo 24 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta e firmata in originale da ciascun Consigliere almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione allo scopo di consentire, ai responsabili preposti, l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti, se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal Regolamento di Contabilità del Comune.

Articolo 25 – Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il Sindaco, ovvero l'Assessore o il Consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il Sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente o i consulenti e professionisti di cui al comma 5 dell'art.14.
3. Relatori delle proposte avanzate dai Consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più Consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.

4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, e se nessuno domanda la parola, il Sindaco mette ai voti la proposta, ovvero, dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Durante la trattazione di un argomento chi intende parlare deve alzare la mano. Ai richiedenti verrà concessa la parola in ordine di precedenza. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun Consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno se non per quanto indicato ai commi 7 e 8.
6. Il Consigliere parla rivolto al Sindaco. Egli deve attenersi all'argomento, usando una conveniente brevità. Non può essere interrotto che dal Sindaco per invitarlo alla brevità, a evitare divagazioni o frasi o parole non corrette. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo. Al Consigliere che per qualsiasi motivo venisse richiamato per due volte, senza che questi tenga conto delle osservazioni che gli vengono rivolte, il Sindaco può interdire la parola, in quella discussione.
7. Ciascun Consigliere non potrà, di regola, avere la parola sullo stesso argomento più di una volta, ad eccezione che per fatto personale o per fornire succintamente nuovi chiarimenti.
8. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarne il motivo. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od onorabilità o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
9. Qualora vi sia dissenso per la chiusura della discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta oggetto della discussione.
10. Il Sindaco, al termine degli interventi svolti dai Consiglieri, e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le eventuali dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.

TITOLO VI – VOTAZIONE

Articolo 26 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I Consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
5. Per le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno 3 Consiglieri è possibile procedere alla votazione preliminare di una o più parti che compongono la proposta. Al termine, il Consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 27 – votazione palese

1. I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale. Chi alza la mano s'intende approvare l'oggetto messo in votazione.
2. Viene quindi eseguita una controprova, invitando ad alzare la mano chi non approva la proposta o si astiene.

Articolo 28 - votazione per appello

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione. Il segretario tiene nota dei voti, che saranno verbalizzati, ed il Sindaco proclama il risultato.

Articolo 29 - votazione segreta

1. La votazione segreta avviene mediante l'uso di scheda cartacea sulla quale il Consigliere scriverà la risposta al quesito posto dall'oggetto in discussione.
2. La votazione a scrutinio segreto è prevista nei casi seguenti:
 - per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - quando il Consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - quando il Consiglio, su proposta del Sindaco ovvero di un terzo dei Consiglieri, si sia espresso in tal senso;
 - in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Sindaco nomina tre Consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
4. I Consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
5. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, dato dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. I Consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Il Sindaco o uno degli scrutatori possono proporre l'invalidità di una scheda. La proposta viene decisa dalla maggioranza degli scrutatori. Le schede eventualmente contestate verranno firmate da uno scrutatore, dal Sindaco e dal Segretario e consegnate a quest'ultimo per la conservazione in archivio. Le altre schede verranno distrutte appena terminato lo spoglio.
7. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Eseguito il computo dei voti, il Sindaco comunica al Consiglio il risultato.

Articolo 30 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

Articolo 31 – Rinvio di seduta

1. Qualora la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno non possa essere ultimata nella seduta, e se non sia stato diversamente stabilito, la continuazione avrà luogo il giorno e l'ora determinati, seduta stante, dal Sindaco.
2. Ai Consiglieri assenti dovrà essere inviato l'avviso di rinvio della seduta con l'elenco degli oggetti rimasti da trattare.
3. Le sedute così indette sono considerate di prima convocazione.

TITOLO VII – VERBALI

Articolo 32 – Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i Consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Sindaco e dal segretario comunale.
5. Ogni consigliere, prima della conclusione della riunione del Consiglio, può chiedere di allegare integrazioni, preferibilmente scritte, di verbalizzazione fedele dei propri interventi.

Articolo 33 – Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal Consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi con il decorso del 10° (decimo) giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il Consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII – VOTAZIONE

Articolo 34 – Diritto d’iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale.
2. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all’ordine del giorno.
3. I Consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. I Consiglieri possono chiedere la convocazione del Consiglio, come indicato nell’art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 35 - Diritto d’informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto d’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione, senza obbligo di motivare la richiesta.
3. Il diritto di informazione, di cui ai commi precedenti, è esercitato dai Consiglieri durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
4. La richiesta di copie degli atti, regolate dalle norme di accesso pubblico, deve essere circostanziata a specifici argomenti e non recare, per dimensioni o complessità, intralcio all’attività degli uffici comunali. Gli uffici comunali devono evadere la richiesta nel più breve tempo possibile.
5. Le richieste devono essere formulate in maniera dettagliata, recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione degli atti medesimi (indicare l’oggetto e lo scopo cui l’atto è indirizzato²), al fine di comportare il minor aggravio amministrativo possibile nell’esaudire la richiesta secondo i tempi necessari, per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa.
6. I Consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 36 – Doveri di partecipazione

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, essa potrà essere solo comunicata anche da un altro consigliere. Prima o subito dopo la seduta il Consigliere assente dovrà produrre al Sindaco la giustificazione motivata dell’assenza.

² sentenza Tar Basilicata n. 1138 del 2016; Consiglio di stato sentenza n. 846 del 2013; Tar Toscana sentenze nn. 563 e 895 del 2016

Articolo 37 – Dovere di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e assentarsi, o che liberamente intendano farlo, ne informano il Segretario comunale per la registrazione a verbale.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
2. Le disposizioni del presente s'intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 39 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali", "Atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale.